




CIRCOLARE CLIENTI

2/2023



🌐 PIROLAPENNUTOZEI.IT
in [PIROLA PENNUTO ZEI & ASSOCIATI](#)
🐦 [@STUDIO_PIROLA](#)
f [PIROLAPENNUTOZEI & ASSOCIATI](#)
📺 [PIROLA PENNUTO ZEI & ASSOCIATI](#)

Milano, 28 febbraio 2023

OGGETTO: D.LGS 17 GIUGNO 2022, N. 83: ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA INSOLVENCY – NUOVO CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA – MODIFICHE AL CONCORDATO PREVENTIVO

Con il Decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 2022, n. 152, recante “*Modifiche al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza)*” – in seguito, Decreto correttivo – il Legislatore ha dato attuazione alla Direttiva Insolvency riguardante le misure finalizzate ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, introducendo sostanziali modifiche al Codice della Crisi di impresa e dell’insolvenza – CCII, di cui al Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

Si riporta una sintesi delle novità introdotte in materia di concordato preventivo.

Concordato preventivo

Il D.lgs. n. 14/2019 recante Codice della Crisi d’impresa e dell’Insolvenza, in vigore dal 15 luglio 2022, reca la disciplina del concordato preventivo tra le norme relative al procedimento unitario di regolazione della Crisi e dell’insolvenza, di cui agli artt. 37 e ss., nonché 84 e ss. del D.lgs. n. 14/2019¹.

Con il Decreto correttivo il Legislatore è intervenuto sulla disciplina del concordato preventivo al fine di armonizzarla alle disposizioni degli artt. 9, 10 e 11 della citata direttiva, in primo luogo riscrivendo l’art. 84² del D.lgs. n. 14/2019, dedicato alle “*Finalità del concordato preventivo e tipologie di piano*”.

In particolare, l’art. 84 prevede che l’imprenditore, avente i requisiti di cui all’art. 121 del Decreto, che si trovi in stato di crisi o di insolvenza, possa proporre un concordato che realizzi - sulla base di un piano avente il contenuto di cui all’art. 87 del D.lgs. n. 14/2019 - il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale mediante:

¹ Cfr. Parte Prima, Titolo III, Capo IV, Sezione I, e Titolo IV, del D.lgs. n. 14/2019.

² Art. sostituito dall’art. 19, comma 2, D.lgs. 17.6.2022 n. 83.



- la continuità aziendale;
- la liquidazione del patrimonio;
- l'attribuzione delle attività ad un assuntore, con la precisazione che possono costituirsi come assuntori anche i creditori o le società da questi partecipate;
- in qualsiasi altra forma.

È fatto salvo quanto disposto dall'art. 296 del D.lgs. n. 14/2019, in base al quale, salvo che la legge non disponga diversamente, possono accedere al concordato preventivo anche le imprese soggette alla liquidazione coatta amministrativa.

L'art. 84, comma 2, detto chiarisce che la continuità aziendale tutela l'interesse dei creditori e preserva, nella misura possibile, i posti di lavoro.

La continuità aziendale può essere:

- diretta, con prosecuzione dell'attività d'impresa da parte dell'imprenditore che ha presentato la domanda di concordato, ovvero
- indiretta, se è prevista dal piano la gestione dell'azienda in esercizio o la ripresa dell'attività da parte di soggetto diverso dal debitore in forza di cessione, usufrutto, conferimento dell'azienda in una o più società, anche di nuova costituzione, ovvero in forza di affitto, anche stipulato anteriormente, purché in funzione della presentazione del ricorso, o a qualunque altro titolo.

Nel concordato in continuità aziendale, i creditori vengono soddisfatti in misura anche non prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale diretta o indiretta³.

La proposta di concordato prevede per ciascun creditore un'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile, che può consistere anche nella prosecuzione o rinnovazione di rapporti contrattuali con il debitore o con il suo avente causa.

Nel concordato con liquidazione del patrimonio⁴ la proposta prevede un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10% l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda e assicuri il soddisfacimento dei creditori chirografari e dei creditori privilegiati degradati per incapacienza in misura non inferiore al 20% del loro ammontare complessivo.

³ Cfr. art. 84, comma 3.

⁴ Cfr. art. 84, comma 4.

La norma chiarisce che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, possono essere soddisfatti anche non integralmente, purché in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o al diritto e della quota parte delle spese generali, attestato da un professionista indipendente. La quota residua del credito è trattata come credito chirografario⁵.

Nel concordato in continuità aziendale, il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione; per il valore eccedente quello di liquidazione è sufficiente che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore⁶.

I crediti assistiti dal privilegio di cui all'art. 2751-*bis* n. 1 c.c. vengono soddisfatti, nel concordato in continuità aziendale, rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione sul valore di liquidazione e sul valore eccedente il valore di liquidazione⁷.

Quando il piano prevede la liquidazione del patrimonio o la cessione dell'azienda e l'offerente non sia già individuato, il Tribunale nomina un liquidatore che, anche avvalendosi di soggetti specializzati, compie le operazioni di liquidazione assicurandone l'efficienza e la celerità nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza⁸.

Quando il piano prevede l'offerta da parte di un soggetto individuato, avente ad oggetto l'affitto o il trasferimento in suo favore, anche prima dell'omologazione, dell'azienda o di uno o più rami d'azienda, il giudice provvede ex art. 91, comma 1, del D.lgs. n. 14/2019⁹.

Formazione delle classi dei creditori

L'art. 85 del D.lgs. n. 14/2019¹⁰ disciplina, da un lato, la classazione dei creditori, ribadendo il principio generale della facoltatività della suddivisione in classi e del trattamento differenziato tra creditori

⁵ Cfr. art. 84, comma 5.

⁶ Cfr. art. 84, comma 6. Con tale previsione - secondo la Relazione Illustrativa del D.lgs. n. 83/2022 - è recepita, per il concordato in continuità aziendale, la regola della priorità relativa in materia di distribuzione del valore del patrimonio generata dalla prosecuzione dell'attività, in conformità all'art. 11 par. 1 lett. c) della direttiva UE 1023/2019.

⁷ Cfr. art. 84, comma 7.

⁸ Cfr. art. 84, comma 8.

⁹ Cfr. art. 84, comma 9.

¹⁰ Art. sostituito dall'art. 19, comma 3, D.lgs. 17.6.2022 n. 83.

appartenenti a classi diverse di cui all'art. 160, comma 1, lett. c) e d) del R.D. n. 267/42; dall'altro, abbandonando il criterio della suddivisione "secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei".

Sulla portata generale del sistema, che prescrive, come detto, la facoltatività, si innestano tuttavia due deroghe:

- il comma 2 dell'art. 85 D.lgs. n. 14/2019, prevede l'obbligo di formazione delle classi in caso di pagamento non integrale dei creditori titolari di crediti tributari o previdenziali, dei creditori titolari di garanzie prestate da terzi, dei creditori che vengono soddisfatti anche in parte con utilità diverse dal denaro e dei creditori proponenti il concordato e delle parti ad essi correlate;
- il comma 3 del medesimo articolo, introduce la regola dell'obbligatorietà della suddivisione in classi nel concordato in continuità aziendale, precisando che tale suddivisione diviene altresì necessaria qualora vi siano creditori privilegiati interessati dalla ristrutturazione perché non ricorrono le condizioni di cui all'art. 109, comma 5, del D.lgs. n. 14/2019¹¹.

Moratoria del concordato in continuità

L'art. 86¹² del D.lgs. n. 14/2019, rubricato "Moratoria nel concordato in continuità", prevede che, fermo quanto previsto dall'art. 109 del D.lgs. n. 14/2019 (sulla maggioranza per l'approvazione del concordato), il piano può prevedere una moratoria per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione¹³.

Per i creditori assistiti dal privilegio previsto dall'art. 2751-bis n. 1 c.c. può essere prevista una moratoria per il pagamento fino a 6 mesi dall'omologazione¹⁴.

¹¹ Art. 109, comma 5, del D.lgs. n. 14/2019: "Il concordato in continuità aziendale è approvato se tutte le classi votano a favore. In ciascuna classe la proposta è approvata se è raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto oppure, in mancanza, se hanno votato favorevolmente i due terzi dei crediti dei creditori votanti, purché abbiano votato i creditori titolari di almeno la metà del totale dei crediti della medesima classe. In caso di mancata approvazione si applica l'articolo 112, comma 2. I creditori muniti di diritto di prelazione non votano se soddisfatti in denaro, integralmente, entro centottanta giorni dall'omologazione, e purché la garanzia reale che assiste il credito ipotecario o pignoratorio resti ferma fino alla liquidazione, funzionale al loro pagamento, dei beni e diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Nel caso di crediti assistiti dal privilegio di cui all'articolo 2751-bis, n. 1, del codice civile, il termine di cui al quarto periodo è di trenta giorni. Se non ricorrono le condizioni di cui al primo e secondo periodo, i creditori muniti di diritto di prelazione votano e, per la parte incapiente, sono inseriti in una classe distinta".

¹² Art. sostituito dall'art. 19, comma 4, D.lgs. 17.6.2022 n. 83.

¹³ Cfr. art. 86, comma 1.

¹⁴ Cfr. art. 86, comma 2.

Contratti pendenti nel concordato in continuità aziendale

Il Decreto correttivo, in attuazione dell'art. 7, Paragrafi 4 e 5, della Direttiva UE n. 1023/2019, introduce all'interno del Codice della crisi di impresa il nuovo art. 94-bis¹⁵ recante le "*Disposizioni speciali per i contratti pendenti nel concordato in continuità aziendale*".

La nuova disposizione prevede che i creditori non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del deposito della domanda di accesso al concordato in continuità aziendale, dell'emissione del decreto di apertura di cui all'art. 47 del D.lgs. n. 14/2019 e della concessione delle misure protettive o cautelari. Sono inefficaci eventuali patti contrari¹⁶.

È comunque chiarito dalla norma che, fermo quanto sopra, i creditori interessati dalle misure protettive, concesse ai sensi dell'art. 54, comma 2, del D.lgs. n. 14/2019, non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti essenziali in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo in continuità aziendale¹⁷.

Sono considerati essenziali i contratti necessari per la continuazione della gestione corrente dell'impresa, inclusi quelli relativi alle forniture la cui interruzione impedisce la prosecuzione dell'attività del debitore.

¹⁵ Articolo inserito dall'art. 21, comma 1, DLgs. 17.6.2022 n. 83.

¹⁶ Cfr. art. 94-bis, comma 1.

¹⁷ Cfr. art. 94-bis, comma 2.

LA PRESENTE CIRCOLARE CLIENTI RAPPRESENTA UNO STRUMENTO MERAMENTE INFORMATIVO, IL CUI CONTENUTO NON VA UTILIZZATO COME BASE PER EVENTUALI DECISIONI OPERATIVE.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI, VI INVITIAMO AD INVIARE UN'EMAIL A: UFFICIOSTUDI@STUDIOPIROLA.COM